



COMUNE DI SONICO

Provincia di Brescia
Piazza IV novembre, 1 - 25050 SONICO (Bs) -
telefono 0364/75030 - FAX 0364/75391
codice fiscale 00882630171 - partita IVA 00584930986
E-MAIL: info@comune.sonico.bs.it.bs.it

Prot. n. 3551 4/7

Sonico, 18 settembre 2008

Oggetto: INVIO AVVISO PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2009 - 2011.

AL COLLEGIO DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Via Marsala n°. 17
25122 BRESCIA

ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BRESCIA

Via Marsala n°. 17
25122 BRESCIA

In ottemperanza a quanto previsto dal vigente Regolamento di Contabilità, si trasmette in allegato avviso di nomina del nuovo Organo di Revisione Economico - finanziaria di questo Comune per il triennio 2009 - 2011 ed estratto del regolamento di Contabilità, per una opportuna diffusione fra gli iscritti.

Distinti saluti



IL SINDACO
(dott. Ing. Fabio Fanetti)



COMUNE DI SONICO

Provincia di Brescia
Piazza IV novembre, 1 - 25050 SONICO (Bs) -
telefono 0364/75030 - FAX 0364/75391
codice fiscale 00882630171 - partita IVA 00584930986
E-MAIL: info@comune.sonico.bs.it.bs.it

Prot. n. 3531 4/7

Sonico, 18 settembre 2008

AVVISO NOMINA NUOVO ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2009 -2011.

IL SINDACO

RENDE NOTO

che l'Amministrazione Comunale deve provvedere alla nomina del nuovo Organo di Revisione Economico - Finanziaria per il triennio 2009 - 2011.

Tutti coloro che sono interessati a concorrere all'assegnazione dell'incarico e risultano in possesso dei requisiti professionali previsti dalle norme vigenti (iscrizione Albo Ragionieri, iscrizione Albo Dottori Commercialisti, iscrizione registro dei revisori contabili) debbono fare pervenire la propria domanda entro il 31 ottobre 2008 al Comune di Sonico - Piazza IV novembre n.1 - 25050 Sonico (Bs)

La domanda dovrà essere corredata dei titoli relativi ai requisiti prescritti, di un adeguato curriculum vitae ed eventualmente dei titoli e pubblicazioni relativi alle materie professionali. Dovrà essere altresì indicato l'ammontare del compenso richiesto per l'espletamento dell'incarico che dovrà essere contenuto entro i limiti stabiliti dal D.M. 31.10.2001

L'incarico sarà regolato dalle disposizioni del vigente Regolamento comunale di Contabilità oltre che dalle disposizioni normative vigenti in materia. Tali disposizioni sono a disposizione di quanti fossero interessati.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Segreteria comunale.

IL SINDACO
(dott. Ing. Fabio Fanetti)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Marino Bernardi)

CAPO XII REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ⁽⁹⁾.

Art. 58 - Organo di revisione economico finanziaria.

- 1) La revisione economico-finanziaria della gestione è affidata, in attuazione dell'art. 57 della legge 8/6/1990 n. 142, del capo VIII del D.Lgs. 77/95 e dello Statuto del Comune, al Revisore unico.
- 2) Ai fini della nomina l'ente provvede a fare pubblicare apposito avviso all'albo pretorio e a darne notizia agli ordini professionali interessati almeno trenta giorni prima della data fissata per la nomina.
- 3) Gli aspiranti in possesso dei requisiti professionali previsti dalle norme vigenti devono far pervenire entro la data indicata nell'avviso di cui al comma precedente, oltre ai titoli relativi ai requisiti prescritti, anche un adeguato "curriculum vitae" nonché i titoli e le pubblicazioni relative alle materie professionali.
- 4) Il Revisore eletto deve far pervenire, entro 15 giorni dalla notifica della delibera, l'accettazione della carica, a pena di decadenza. L'accettazione della carica deve essere formulata con apposita dichiarazione ed allegata attestazione resa nelle forme di cui alla L. 4/1/1968 n. 15, di non sussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità e del rispetto del limite agli incarichi di cui al presente regolamento.
- 5) Il nominativo del Revisore eletto deve essere comunicato, a cura del Segretario Comunale, al Ministero dell'Interno, al CNEL ed al Tesoriere entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di elezione.

Art. 59 - Durata dell'incarico e cause di cessazione.

- 1) L'organo di revisione dura in carica tre anni dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità, come previsto dal comma 1 dell'art. 101 del D.Lgs. 77/95. Il revisore è revocabile ai sensi del comma 2 dell'art. 101 del D.Lgs. 77/95.
- 2) Il Revisore cessa dall'incarico, a far data dalla esecutività della nomina del nuovo revisore, per i seguenti motivi:
 - a) per scadenza del mandato;
 - b) per dimissioni volontarie;
 - c) per cancellazione o sospensione per almeno 90 giorni dall'albo o registro di appartenenza;
 - d) se viene a trovarsi nella impossibilità di svolgere il mandato per un periodo di tempo superiore a 90 giorni. Tale termine viene prorogato a 180 giorni ed esclusivamente in caso di grave malattia, sempre che la stessa non possa pregiudicare il normale e corretto andamento della gestione dell'ente;
 - e) in caso di sopravvenute cause di incompatibilità.
- 3) In ogni caso di cessazione e/o revoca del revisore, il Consiglio dell'Ente deve provvedere alla sostituzione entro i successivi trenta giorni. In caso di scadenza del mandato la delibera

⁹ Verificare le norme statutarie in materia di revisione economico finanziaria.

di sostituzione deve essere assunta almeno trenta giorni prima.

- 4) Ai fini della proroga del mandato del revisore si applica la seguente disciplina:
 - a) il revisore svolge le funzioni che gli sono attribuite sino alla scadenza del termine di durata del mandato ed entro tale termine deve essere sostituito;
 - b) il revisore non sostituito nei termini è prorogato per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno di scadenza del termine del mandato;
 - c) l'Organo di revisione deve essere ricostituito entro la scadenza del periodo di proroga di 45 giorni;
 - d) decorso infruttuosamente il termine di proroga, il revisore prorogato dovrà comunicare la mancata sostituzione al Prefetto e tutti gli atti adottati dal revisore decaduto sono nulli;
 - e) i responsabili competenti alla sostituzione dell'Organo di revisione risponderanno degli eventuali danni causati dalla loro omissiva condotta.

Art. 60 - Incompatibilità ed ineleggibilità.

- 1) Il Revisore non può essere nominato nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 102 del Decreto Legislativo n. 77/95, o in caso abbia partecipato come candidato alla campagna elettorale per l'ultima elezione a consigliere dell'ente in cui dovrebbe essere nominato revisore, o in caso di svolgimento dell'incarico di Segretario politico a livello provinciale o comunale per gli enti rientranti nei rispettivi territori.

Art. 61 - Funzionamento dell'organo di revisione.

- 1) Le sedute del revisore sono disposte dallo stesso, previa comunicazione al ragioniere ed al Sindaco.
- 2) Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Revisore può avvalersi delle strutture burocratiche dell'Ente e del sistema interno di elaborazione dati. L'Ente deve dotare il revisore di idonei locali.
- 3) I verbali del revisore vanno firmati dallo stesso e trasmessi al Protocollo Generale del Comune e, a insindacabile giudizio del revisore, anche ai componenti dell'organo esecutivo e del Consiglio.

Art. 62 - Funzioni dell'organo di revisione.

- 1) L'Organo di revisione, nell'esercizio delle sue funzioni, si ispira ai principi di comportamento stabiliti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
- 2) Può accedere agli atti e documenti (ivi compresi gli atti preparatori ed istruttori) dell'Ente e delle sue Istituzioni, e averne copia tramite richiesta anche verbale al Segretario e/o ai responsabili dei servizi. Tali atti e documenti sono messi a disposizione nei termini richiesti e comunque con la massima tempestività. Riceve la convocazione del Consiglio Comunale e l'Ordine del Giorno della Giunta Comunale con l'elenco degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
- 3) L'Organo di revisione, nell'ambito dei principi della L. 142/90 e dello Statuto collabora con il Consiglio comunale in materie che siano oggettivamente attinenti all'esercizio delle funzioni di controllo ed indirizzo del Consiglio stesso.

- 4) La collaborazione viene formulata con pareri, rilievi, osservazioni e proposte sugli aspetti economici, patrimoniali e finanziari, tese a conseguire attraverso la responsabilizzazione dei risultati una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, nonché ad ottenere il miglioramento dei tempi e dei modi dell'azione amministrativa.
- 5) Il Revisore vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione diretta ed indiretta dell'ente relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali, alla completezza della documentazione ed alla tenuta della contabilità. L'organo di revisione vigila inoltre sul funzionamento del sistema dei controlli interni, sull'organizzazione e sui tempi dei procedimenti. Il Revisore può effettuare l'attività di controllo e verifica mediante la tecnica del campione e programmare i controlli nel periodo del mandato. La scelta dell'estensione del campione dovrà essere fatta sulla base della valutazione dei rischi di errori che possano essere generati dalla accertata assenza di valide tecniche di controllo interno.
- 6) Il revisore provvede, con cadenza trimestrale, alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili, a campione. Partecipa inoltre alle verifiche straordinarie di cassa di cui all'art. 65 del D.Lgs. 77/95.
- 7) Il Revisore è chiamato a formulare relazioni e pareri in ordine a:

- BILANCIO DI PREVISIONE E DOCUMENTI ALLEGATI, VARIAZIONI DI BILANCIO:

- a) la proposta di bilancio, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale sono trasmessi al revisore con le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 10 del presente regolamento;
- b) le proposte di deliberazioni riguardanti variazioni del bilancio ed assestamento vengono inviate al revisore, quindici giorni prima della data fissata per l'adozione da parte del Consiglio o dalla Giunta Comunale con i poteri del Consiglio. Il revisore esprime il proprio parere entro dieci giorni dal ricevimento;
- c) il parere del Revisore non è richiesto per i prelievi dal fondo di riserva, né per le variazioni, di competenza della Giunta, al PEG;
- d) le richieste di pareri vengono inoltrate al Revisore per iscritto tramite la Ragioneria, con lo schema di provvedimento e quanto altro risulti necessario per un completo esame della trattazione;
- e) il Revisore esprime il proprio parere con lettera indirizzata al Sindaco da consegnare al Protocollo per il successivo inoltro agli organi deliberanti.

- RENDICONTO DI GESTIONE:

- a) il Revisore, oltre ad esprimere il parere sulle relazioni periodiche riguardanti la situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente presentate dalla Giunta al Consiglio in occasione del bilancio di previsione e degli assestamenti, deve redigere un'apposita relazione sulla gestione che è obbligatoriamente allegata al rendiconto ;
- b) il Conto del Bilancio, il Conto Economico, il Conto del Patrimonio ed i relativi allegati nonché la situazione illustrativa della Giunta sono trasmessi al Revisore nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 44 del presente regolamento;
- c) la relazione deve, tra l'altro, attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, nonché esprimere valutazioni e proposte in ordine alla regolarità ed economicità della gestione ed al miglioramento della stessa, con riferimento all'efficienza, economicità e produttività dei sistemi procedurali e organizzativi dell'Ente.

- ALTRI PARERI:

- a) al revisore vengono sottoposti per il parere di competenza i piani economico-finanziari e i progetti preliminari relativi alle opere pubbliche. Il Revisore emette il proprio parere entro dieci giorni dal ricevimento;
 - b) al Revisore viene altresì sottoposta la proposta di deliberazione consiliare riguardante la salvaguardia degli equilibri di bilancio, con specifico riferimento al ripiano del disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato, dai debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge ed al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione di competenza o dei residui possano evidenziare una situazione di squilibrio. Il Revisore emette il proprio motivato parere entro dieci giorni dal ricevimento;
 - c) tutti gli altri pareri che potranno essere richiesti dal Sindaco, in quanto Presidente del Consiglio Comunale ; su materie o argomenti specifici ed in particolare sulla creazione di Istituzioni, di Consorzi, di Aziende speciali e di società di capitali a prevalente partecipazione dell'ente e sui rapporti con gli stessi nonché sulle gestioni da affidare a terzi, devono essere resi entro venti giorni dal ricevimento;
 - d) su richiesta del Sindaco, in quanto Presidente del Consiglio Comunale, il Revisore può essere inoltre chiamato a riferire al Consiglio, anche con relazioni scritte, su specifici argomenti inerenti le proprie funzioni.
- 8) L'Organo di revisione ha l'obbligo di riferire immediatamente al Consiglio le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, nonché di contestuale denuncia - qualora queste siano suscettibili di configurare ipotesi di responsabilità degli operatori - agli organi titolari delle relative azioni giurisdizionali.
- 9) Prima della formalizzazione definitiva del rilievo, il Revisore deve acquisire chiarimenti dal o dai responsabili a cui la grave irregolarità appare addebitabile.
- 10) In caso di riscontro di gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, il verbale dei Revisori va comunicato al Sindaco, che deve urgentemente convocare il Consiglio Comunale per l'assunzione delle decisioni relative. Nel caso il Sindaco non vi provveda, il Revisore deve riferire ai singoli Consiglieri e al Prefetto per i provvedimenti di cui all'art. 36 comma 4 della Legge 142/90.

Art. 63 - Compenso dei Revisori.

- 1) La deliberazione consiliare di nomina determina altresì il compenso ed il rimborso spese spettanti a ciascun Revisore secondo le modalità ed i limiti fissati dall'art. 107 del D.Lgs. 77/95, ferma restando la possibilità di successivi adeguamenti nei limiti della normativa vigente.
- 2) Al revisore avente la propria residenza al di fuori del capoluogo del Comune, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni. Allo stesso inoltre, ove ciò si renda necessario in ragione degli incarichi svolti, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e per l'alloggio, nei limiti di quanto riconosciuto per le missioni del segretario dell'ente.
- 3) Nel caso di cessazione per qualsiasi causa dall'incarico, il compenso verrà corrisposto in

relazione al rateo maturato fino alla data di effetto della cessazione stessa.